

TRIBUNALE DI RIMINI

– SEZIONE FALLIMENTARE –

Domanda per l'omologa della procedura di concordato fallimentare

ex artt. 78 D.lgs. n. 270/1999 e 214 L.F.

della Longoni Sport S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

La sottoscritta **ASSUNTORE SAN TOMASO S.R.L.**, con sede in Milano, via San Tomaso n. 10, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06775530964 (di seguito anche solo il "**Proponente**" o l' "**Assuntore**"), in persona del legale rappresentante dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni, munito dei necessari poteri per la predisposizione e sottoscrizione della presente domanda, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall'avv. Giovanni Frau (C.F. FRAGNN47H29I995V e PEC giovanni.frau@pavia.pecavvocati.it), avv. Elena Lucertini (C.F. LCRLNE74B66D488A e PEC elena.lucertini@milano.pecavvocati.it) e avv. Antonio Colella (C.F. CLLNTN57H13F244Y e PEC antonio.colella@ordineavvocatirimini.it), presso il quale ultimo in Rimini, via Flaminia n. 163/E è elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento; i suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi PEC sopra indicati e al seguente n. fax 02/86959090.

ESPONE QUANTO SEGUE

I – Premessa in ordine alla procedura concorsuale della società Longoni Sport S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

I.1. – Dichiarazione di insolvenza e ammissione alla procedura.

In data 9/10/2003, il Tribunale di Rimini, adito ai sensi del D.lgs. n. 270/1999, dichiarava lo stato di insolvenza della Longoni Sport S.p.A. (di seguito "**Longoni**" o la "**Società**") e procedeva alla nomina del Commissario Giudiziale.

In data 28/11/2003, ai sensi dell'art. 27 del già citato D.lgs. n. 270/1999, il Tribunale di Rimini, ritenuti sussistenti i presupposti normativi,

dichiarava l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (di seguito l' "A.S." o la "Procedura") e, successivamente, in data 17/12/2003, il Ministero dell'Industria provvedeva alla nomina dei Commissari Straordinari.

Questi ultimi procedevano all'accertamento dello stato passivo e adottavano – a ciò autorizzati dagli altri Organi della Procedura competenti – provvedimenti volti a salvaguardare il complessivo patrimonio aziendale della Società e alla realizzazione del programma. In tale ottica, la Procedura ha promosso una serie di azioni revocatorie tese al recupero di posizioni creditorie.

Anche grazie all'attività degli Organi preposti, come si dirà meglio in seguito, sono stati effettuati riparti parziali in favore dei creditori insinuati e attualmente la composizione dell'attivo e del passivo risulta meno complessa rispetto a quella risultante al momento dell'ammissione della Società all'Amministrazione Straordinaria, così giustificando e rendendo possibile la presentazione della presente domanda di concordato (di seguito, la "Domanda").

In data 10/04/2018 i Commissari Straordinari dott.ssa Stefania Chiaruttini, avv. Oreste Michele Fasano e avv. Giuseppe Leogrande esprimevano il loro parere per le proposte di concordato presentate da Assuntore San Tomaso S.r.l. per le procedure di amministrazione straordinaria Giacomelli Sport S.p.a., Giacomelli Sport Group S.p.a., .IT Sport S.r.l., GiacomelliSport.Com S.r.l., Longoni Sport S.p.a., Natura & Sport S.r.l.

Acquisito il parere positivo del Comitato di Sorveglianza, il Ministero dello Sviluppo Economico emetteva in data 13/03/2019 (Registro Ufficiale.U.0059015) il decreto ministeriale con il quale, tra l'altro, autorizza il deposito presso il competente Tribunale di Rimini della presente proposta di concordato per la procedura di amministrazione straordinaria Longoni Sport S.p.a.

La presente Domanda viene quindi presentata in esecuzione dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per Longoni

con conferma della volontà del Proponente di voler dare esecuzione al decreto ministeriale.

* * *

I.2. – Liquidazione delle attività e riparti concorsuali.

In considerazione della peculiarità dell'A.S. Longoni, i Commissari Straordinari hanno potuto effettuare due riparti parziali a favore dei crediti prededotti e privilegiati insinuati al passivo, in via di esecuzione.

In conseguenza di quanto sopra, salvo errori od omissioni, l'attivo residuo che verrà trasferito all'Assuntore del concordato fallimentare è costituito, sulla base dei dati conosciuti, da:

1) **Cassa (al 30/09/2017):** per un valore complessivo all'intorno di **Euro 22.385.861,17¹**;

2) **Credito IRES:** per ritenute su interessi attivi: per **Euro 238.754,00**;

3) **Credito IRAP:** per **Euro 180.760,00**;

4) **Credito IVA:** per **Euro 1.910.935,00**;

5) **Credito verso Natura & Sport S.r.l. in A.S.:** per originari **Euro 3.534.649,01²**;

6) **Credito verso Giacomelli Sport Group S.p.a. in A.S.:** per originari **Euro 42.943.027,61³**;

7) **Partecipazione PerloSPORT S.p.a.:** 29% del capitale sociale;

8) **Azioni giudiziarie** di cui al punto *I.3. infra*.

9) **Crediti derivanti da azione revocatoria per il seguente valore capitale con sentenza passata in giudicato** verso:

i. Sport & More S.r.l. in fall. per Euro 25.765,20;

ii. Alpen By Verza S.r.l. in c.p. per Euro 3.000,00;

iii. EsseSport S.r.l. per Euro 18.549,00;

¹ Di cui Euro 8.514.853,39 relativa alla liquidità incassata a fronte di azioni revocatorie tuttora pendenti.

² Importo che si riduce a Euro 3.428.609,54 a seguito del riparto eseguito dalla debitrice al 30.09.2017 di Euro 106.039,47.

³ Importo che si riduce a Euro 40.795.876,23 a seguito del riparto eseguito dalla debitrice al 30.09.2017 di Euro 2.147.151,38.

- iv. Anteprima Moda di Zambrini i.i. per Euro 15.978,00;
- v. Sagitta S.r.l. in fall. per Euro 357.293,00;
- vi. Mic S.p.a. per Euro 71.354,17;
- vii. Scorpion Bay S.p.a. per Euro 174.153,69;
- viii. Simod S.r.l. in fall. per Euro 42.325,28;
- ix. Mico Sport S.p.a. per Euro 114.085,65;
- x. Stilnovo S.r.l. per Euro 85.184,08;
- xi. MGM S.p.a. per Euro 277.634,14.

* * *

I.3. – Azioni giudiziarie promosse dalla Procedura e pendenti alla data di presentazione della presente Domanda.

Nel corso della Procedura, i Commissari Straordinari promuovevano altresì una serie di azioni attive.

Alla data di presentazione della Domanda, risultano ancora pendenti le azioni di seguito elencate:

i) Azioni revocatorie:

- 1) Azione revocatoria fallimentare contro Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. per la restituzione dell'importo di Euro 8.527,14 oltre accessori, attualmente pendente in grado di appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (R.G. 1043/2014);
- 2) Azione revocatoria fallimentare contro Credito Emiliano S.p.a. per la restituzione dell'importo di Euro 8.358.703,54 oltre accessori, attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 20318/2015);
- 3) Azione revocatoria fallimentare contro Le Castelare S.r.l. per la restituzione dell'importo di Euro 32.967,05 oltre accessori, attualmente pendente in grado di appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (R.G. 2569/2011);
- 4) Azione revocatoria fallimentare contro Roces S.r.l. per la restituzione dell'importo di Euro 166.539,81 oltre accessori, attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 27277/2015);

- 5) Azione revocatoria fallimentare contro Calzaturificio Luciano Padovan S.r.l. per la restituzione dell'importo di Euro 64.907,95 oltre accessori, attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 26462/2015);
 - 6) Azione revocatoria fallimentare contro Basic Italia S.p.a. per la restituzione dell'importo di Euro 251.464,46 oltre accessori, attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione (R.G. 7941/2015);
 - 7) Azione revocatoria fallimentare contro ITM S.a. in liq. per la restituzione dell'importo di Euro 11.797,97 oltre accessori, attualmente pendente in grado di appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (R.G. 380/2012).
- Queste azioni, nella stima del loro possibile realizzo, sono state considerate nella determinazione dell'importo dell'offerta svolta dall'Assuntore che, di conseguenza, si assume il rischio sull'esito di esse.

ii) Costituzioni di parte civile in giudizi penali, azioni esecutive e/o cautelari:

- 1) Giudizio penale (R.G.N.R. 1120/2010) nel quale la Procedura è costituita parte civile, attualmente pendente avanti alla Corte di Appello di Bologna per l'impugnazione della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Bologna ha pronunciato condanna generica degli imputati a favore della Procedura, con sentenza n. 296/2015;
- 2) Esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Rimini (R.G.E. 5/2005);
- 3) Esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Parma (R.G.E. 369/2010 + R.G.E. 221/2011);
- 4) Cause di merito pendenti avanti al Tribunale di Parma, relative al credito oggetto del punto 3 (R.G. 2029/10, 4531/11 e 4293/16).

L'Assuntore si assume il rischio sull'esito di esse, tenendo conto dell'oggettiva e soggettiva difficoltà di realizzo e dei connessi costi non ripetibili.

* * *

I.4. – Crediti verso l'erario.

Nella Domanda è stato considerato il possibile ricavo derivante dall'incasso, alla chiusura dell'A.S., dei crediti vantati verso l'erario al 30/09/2017.

Si tratta di crediti non certi e il cui pagamento è subordinato all'intervenuta chiusura dell'A.S., successiva in ogni caso all'esecuzione del concordato e che richiederà la collaborazione degli Organi della Procedura.

L'importo di detti crediti non è stato quantificato analiticamente, ma è stato comunque considerato, tenendo conto anche dell'eventualità del suo mancato pagamento da parte dell'erario, per qualsivoglia ragione, ivi compreso il *factum principis*, nonché dell'attualizzazione della somma che potrebbe essere incassata per l'incertezza del tempo del pagamento.

La Domanda ha considerato i crediti verso l'erario secondo i valori correnti di mercato per la cessione di detti crediti *pro soluto* a terzi e l'Assuntore si riserva la facoltà di procedere, successivamente al decreto di omologa avente il carattere della definitività, alla cessione di detti crediti, nelle forme consentite dalla legislazione vigente, a operatori professionali che possano assumersi anche l'obbligo di garantire il pagamento del prezzo corrispettivo della cessione.

* * *

1.5. – Consistenza dello stato passivo dell'A.S. Longoni sulla base dell'ultimo aggiornamento alla data del 30/09/2017.

Alla data del 30/09/2017 lo stato passivo dell'A.S. Longoni (di seguito, lo “**Stato Passivo**”) risulta così composto:

	Totale
--	---------------

Predeuzione (credito residuo)	Euro 475.136,56
Privilegio (credito residuo)	Euro 1.450.185,62
Chirografo (credito originario) *	Euro 106.876.077,13 ⁴
TOTALE	Euro 108.801.399,31

* *Comprensivo di privilegi pignoratizi degradati a chirografo per incapienza (Banca Intesa Mediocredito Centrale S.p.A.)*

Da segnalare che, come da riparto depositato, nello Stato Passivo sono presenti crediti da accantonare come segue:

- crediti prededotti: Euro 789,36 per capitale Roberta Repetto;
- crediti privilegiati: Euro 843.566,41 di cui INPS per surroghe da ricevere Euro 277.824,41 e Agenzia Entrate Euro 565.742,00;
- crediti chirografari: Euro 9.579.690,68 di cui ammissioni con riserva Credito Emiliano S.p.a. per Euro 8.460.865,95 e Intesa Leasing S.p.a. Euro 204.975,59 e creditori ammessi con cause revocatorie pendenti ovvero in corso di verifica Euro 913.849,14.

* * *

I.6. – Cause di opposizione allo Stato Passivo e insinuazioni tardive di credito pendenti.

Per quanto a conoscenza del Proponente, tutti i giudizi di opposizione allo Stato Passivo *ex art. 98 L.F.* e di insinuazione tardiva di credito *ex art. 101 L.F.* risultano definiti al momento della presentazione della Domanda.

* * *

I.7. – Spese di procedura e compensi dei Commissari Straordinari.

Ai fini della valutazione del fabbisogno della Procedura dovrà tenersi conto dell'incidenza di una ulteriore voce che pure costituisce parte

⁴ Importo che si riduce a Euro 94.637.125,28 a seguito dei pagamenti eseguiti al 30.09.2017 per Euro 12.238.951,85 sul riparto autorizzato.

dell'obbligazione concordataria: l'ammontare delle spese di procedura (ivi comprese le spese successive alla presentazione della Domanda sino alla sua omologazione) e per compenso dei Commissari Straordinari.

Quanto all'ammontare delle spese di procedura e per compenso dei Commissari, esso sarà determinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Si ritiene di poter indicare, in via di stima, l'importo di Euro 1.494.000,00 (unmilionequattrocentonovantaquattromila/00), comprensivo di IVA e c.p.a. come per legge: tale somma comprende il compenso dei Commissari per Euro 294.000,00, i debiti COGE rivenienti dalla precedente terna Commissariale per Euro 465.000,00, i costi conseguenti alle attività che gli Organi della Procedura dovranno svolgere nelle more dell'omologazione del concordato e successivamente per la relativa esecuzione, determinati, in via forfettaria, per Euro 325.000,00 e i compensi spettanti ai legali e consulenti designati dagli Organi della Procedura per attività inerenti alla procedura stessa per Euro 410.000,00. In tale importo sono inoltre state considerate le spese rivenienti dalla gestione posta in essere dalla precedente terna di Commissari Straordinari, per le causali indicate dagli Organi della Procedura di A.S. (*“debiti verso centri commerciali”*).

Il complessivo ammontare della presente voce è quindi pari a **Euro 1.494.000,00**.

Trattandosi di una valutazione di stima, eventuali importi inferiori o superiori rispetto alla stima preventivata saranno disciplinati come indicato di seguito *sub* punto *II.3 lett. f*.

* * *

I.8. – Il fabbisogno del concordato.

Sulla base dei suesposti presupposti, il fabbisogno del concordato, considerando l'inesistenza di cause di opposizione allo stato passivo e insinuazioni tardive di crediti, può essere infine così determinato:

	Totale
Spese di giustizia e compenso	Euro 1.494.000,00

Commissari	
Predeuzione residua	Euro 475.136,56
Privilegio residuo	Euro 1.450.185,62
Chirografo (credito originario), ivi compreso il credito pignoratizio retrocesso al chirografo e i crediti ammessi con riserva	Euro 106.876.077,13
TOTALE	Euro 110.295.399,31

* * *

II – Sulla proposta di concordato con Assuntore

II.1. – Premessa.

Con il presente ricorso, l'Assuntore propone una domanda di concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 D.lgs. n. 270/1999 e 214 e 124 L.F., con le limitazioni che di seguito verranno meglio indicate (cfr. *infra* punto II.3) e con cessione, a favore del Proponente, di tutte le attività e beni della società insolvente, nonché delle azioni giudiziarie, di qualsiasi natura, promosse dagli Organi della Procedura di A.S. o anche solo autorizzate *ex art.* 124 co. 4 L.F.

Con la sottoscrizione del presente ricorso introduttivo del giudizio di omologa e con il passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta di concordato (o comunque, con la sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), l'Assuntore si obbliga ad adempiere, alle condizioni e con le limitazioni di seguito indicate (cfr. *infra* punto II.3), le obbligazioni nascenti dal concordato medesimo, senza necessità di prestare garanzie fideiussorie in forza di rinuncia a dette garanzie rilasciate da soggetti cessionari dei crediti e in forza di rinuncia, subordinatamente all'omologa definitiva del concordato a favore del Proponente, ai giudizi pendenti da

parte dei soggetti cessionari di crediti ammessi con riserva dell'esito di detti giudizi.

In dettaglio, l'obbligo del Proponente, ai termini e alle condizioni di seguito meglio specificate, prevede: (a) il pagamento percentuale dei crediti chirografari, come meglio descritto al punto *II.2*; nonché (b) il pagamento integrale dei soli crediti ammessi in via prededotta e privilegiata che, alla data di deposito della presente Domanda presso il Tribunale di Rimini (di seguito la "**Data di Presentazione della Domanda**"), siano stati ammessi al passivo o per i quali sia stata presentata domanda di insinuazione al passivo, contro il rilievo dell'intero attivo dell'A.S. quale risulta alla Data di Presentazione della Domanda, ivi compresa la cessione delle azioni revocatorie, già proposte o comunque autorizzate *ex art. 124 L.F.*, così come di ogni altra azione in cui l'A.S. sia attrice in senso sostanziale. Con riferimento a tali controversie l'Assuntore si impegna a mantenere, per ragioni di economia processuale e di continuità nell'azione giudiziaria, per quanto possibile, i medesimi legali incaricati dalla Procedura (salvo eventuali ragioni di incompatibilità), pur mantenendo il diritto e la facoltà di nominare professionisti da affiancare o sostituire a quelli già nominati. Resta inteso che, qualora intervengano, tra la data di presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico da parte del Proponente dell'istanza di autorizzazione al deposito *ex art. 78 D.lgs. 270/1999* (di seguito la "**Data di presentazione dell'Istanza di autorizzazione**") e la Data di Presentazione della Domanda, istanze di creditori che comportino la sostanziale variazione, attuale o potenziale, dello Stato Passivo, l'Assuntore avrà la facoltà di revocare e/o rimodulare la propria proposta in coerenza con le potenziali variazioni di cui alle istanze.

* * *

II.2 – L'unica classe di crediti chirografari.

La presente Domanda viene presentata con una sola classe di crediti chirografari, rispetto ai quali l'Assuntore offre un pagamento percentuale nella misura del **30,25%** (trentavirgolaventicinque per cento) del credito definitivamente ammesso a chirografo, quantificato in Euro 32.330.013,33

sulla base dello Stato Passivo esistente alla Data di presentazione dell'Istanza di autorizzazione, restando inteso che detta percentuale e detto importo subiranno le variazioni i) in diminuzione, conseguenti all'esecuzione del riparto parziale già autorizzato a favore del ceto chirografario in misura del 18,00% nonché ii) in aumento o in diminuzione, conseguenti alle differenze, rispetto ai valori recepiti nella precedente sezione I, delle spese della procedura, delle insinuazioni al passivo e della cassa che non siano compensate da corrispondenti variazioni di altre poste attive o passive, cristallizzando gli importi al momento della proposizione della domanda definitiva di concordato sottoposta al Ministero dello Sviluppo Economico per la formalizzazione della domanda finale.

* * *

II.3. – Termini e condizioni della proposta di concordato.

La Domanda relativa all'A.S. Longoni, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato (o comunque, alla sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), viene formulata nei seguenti termini e condizioni:

a) accollo privativo di tutti i debiti, con la limitazione di cui alla successiva *lett. e)*, esistenti alla data del passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato, con conseguente immediata esdebitazione della Procedura da ogni posta di debito.

b) Acquisizione di tutto l'attivo residuo della Procedura (beni materiali e azioni di pertinenza della massa), con esclusione della liquidità che rimarrà nella piena disponibilità della Procedura per concorrere al fabbisogno necessario alla completa esecuzione del concordato, fino al suo compimento.

c) Liberazione della Procedura e, per essa, dei Commissari da ogni effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dai giudizi radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute all'Assuntore.

d) Successione in tutti i rapporti attivi e passivi nell'ambito dei contenziosi pendenti alla Data di Presentazione della Domanda e ancora in essere alla data di passaggio in giudicato del decreto di omologa del

concordato (o comunque della sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura.

e) Limitazione della responsabilità dell'Assuntore per i soli crediti ammessi al passivo alla Data di Presentazione della Domanda. Tale limitazione non opera con riferimento: (i) ai crediti già insinuati al passivo, ma non ancora ammessi alla Data di Presentazione della Domanda oppure ai crediti che a quella Data siano oggetto di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo *ex art. 98 L.F.*; (ii) alle eventuali insinuazioni *ex art. 70 L.F.* relative ai contenziosi attivi trasferibili all'Assuntore alla Data di Presentazione della Domanda.

f) Pagamento integrale delle spese di procedura, comprensive di IVA e percentuali assegnate alle casse professionali ove dovute, per un ammontare complessivo che, alla Data di Presentazione della Domanda, si quantifica e si stima in un importo pari a Euro 1.494.000,00 (cfr. punto I.7.), comprensivo dei costi relativi all'attività di controllo degli Organi della Procedura (ivi comprese le spese legali) in ordine all'esecuzione del proposto concordato fallimentare e ciò dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (o comunque, dalla sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività) e sino al suo adempimento. Tali ultime somme debbono quindi intendersi ricomprese nell'ammontare sopra indicato. Eventuali importi inferiori o superiori rispetto alla stima preventivata andranno in aumento o in diminuzione della percentuale offerta al ceto creditorio chirografario e del relativo ammontare in numerario, determinando così un incremento o una diminuzione della percentuale indicata nella presente Domanda.

Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 100% su **Euro 1.494.000,00**.

g) Pagamento integrale dei crediti predefiniti e privilegiati residui, definitivamente ammessi allo Stato Passivo alla Data di Presentazione della Domanda, oltre agli interessi sugli stessi maturati, ove richiesti e ammessi.

Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 100% su **Euro 1.925.322,18**.

h) Pagamento parziale dei crediti chirografari, definitivamente ammessi allo Stato Passivo alla Data di Presentazione della Domanda, in ragione del 30,25% del credito ammesso al passivo.

Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 30,25 % su Euro 106.876.077,13 e quindi pari a **Euro 32.330.013,33** e subirà modificazioni nell'importo e nella percentuale in conseguenza di quanto indicato *supra* al punto II.2 e II. 3 lett. f).

i) Il pagamento di tutti gli importi offerti, nelle suddette percentuali, sarà effettuato mediante bonifico bancario o assegno circolare, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta di concordato o, comunque, dalla sua definitività e/o irrevocabilità (anche a seguito di decisione in via definitiva o scadenza dei termini per la proposizione di reclami o impugnazioni di cui all'art. 131 L.F., richiamato dall'art. 214 L.F.), salvo che per i crediti in relazione ai quali pendano giudizi *ex art.* 101 L.F. e per quelli ammessi ancora con riserva alla data di esecuzione del concordato, il pagamento dei quali avverrà solo a seguito di ammissione definitiva e passata in giudicato di detti crediti allo Stato Passivo e secondo le somme offerte per il grado di appartenenza e le percentuali sopra indicate.

Il pagamento di tutti gli importi offerti sarà effettuato entro i termini suindicati: a) a mezzo bonifico bancario disposto dai Commissari Straordinari, previamente vistato dall'Assuntore, per la parte relativa all'impiego della liquidità disponibile giacente sui conti correnti della Procedura; b) dall'Assuntore mediante bonifico bancario, per la parte eccedente detta liquidità disponibile, sino alla completa esecuzione del concordato.

l) Sulla base di quanto sopra riportato, il fabbisogno concordatario è quindi così determinato:

	Totale
Spese di giustizia e compenso Commissari	Euro 1.494.000,00

100% Prededuzione residua	Euro 475.136,56
100% Privilegio residuo	Euro 1.450.185,62
30,25% Chirografo su Euro 106.876.077,13 (credito originario, comprensivo del credito pignoratizio retrocesso al chirografo)	Euro 32.330.013,33
A dedurre pagamenti già eseguiti al 30.09.2017 al ceto chirografario a seguito del riparto autorizzato	(Euro 12.238.951,85)
TOTALE	Euro 23.510.383,66

Ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario definitivo e degli importi che devono essere garantiti dall'Assuntore deve essere detratta da tale somma la liquidità disponibile (ridotta per gli incassi derivanti da sentenze favorevoli ma non ancora definitive) pari ad Euro 13.871.007,78 e la liquidità che si rende disponibile per effetto della rinuncia al giudizio pendente contro Credito Emiliano S.p.a. pendente avanti la Corte di Cassazione pari a Euro 8.460.865,95 (quest'ultima la "**Liquidità Svincolata**").

Il Fabbisogno Concordatario Definitivo è dato dal fabbisogno concordatario meno la liquidità disponibile e, per effetto della rinuncia al giudizio pendente di cui sopra, meno la Liquidità Svincolata; l'importo risulta dunque pari ad **Euro 1.178.509,93**.

Il Fabbisogno Concordatario Definitivo nell'importo sopra indicato è coperto dal patto para-concordatario con cui il cessionario di credito San Tomaso Recovery S.r.l., nell'ipotesi che ve ne fosse necessità, ha postergato un importo pari alla somma sopra indicata per il soddisfacimento del riparto finale in sede di esecuzione del concordato omologato in via definitiva (cfr. doc. 8)

m) L'Assuntore non provvede al deposito di fideiussione bancaria, nella forma c.d. a prima richiesta, in forza di rinunzie alla garanzia fideiussoria provenienti da soggetti cessionari di crediti insinuati al passivo della procedura per l'importo complessivo di Euro 4.266.900,45 (cfr. patti paraconcordatari Arvo Investment Holdings S.a.r.l. e San Tomaso Recovery S.r.l. *sub* doc. 8);

n) L'Assuntore ha la disponibilità della Liquidità Svincolata in forza di rinunzie, subordinatamente all'omologa definitiva del concordato a favore del Proponente, al giudizio pendente da parte del soggetto cessionario di crediti già ammessi con riserva dell'esito di detti giudizi, per l'importo complessivo di Euro 8.460.865,95. La liquidità incassata dalla A.S. Longoni, nell'ipotesi di omologa definitiva della Domanda formulata dal Proponente, viene ad essere svincolata e diverrà di immediata utilizzabilità per il soddisfacimento del Fabbisogno Concordatario Definitivo (cfr. rinuncia San Tomaso Recovery S.r.l. sopra citata *sub* doc. 8).

o) Con riferimento ai creditori irreperibili, l'Assuntore, ai sensi dell'art. 136 co. 2 L.F., depositerà le somme necessarie al loro soddisfacimento nella misura concordataria. Resta inteso che tali somme saranno oggetto di trasferimento all'Assuntore e di incameramento da parte dello stesso decorsi 5 (cinque) anni dal decreto di omologazione del concordato con provvedimento definitivo e non più impugnabile.

p) L'imposta di registro relativa al decreto di omologa del concordato sarà a esclusivo carico dell'Assuntore.

* * *

II.4. – Il rilievo dei beni e delle attività della A.S.

Al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (o comunque con la sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), il Proponente subentrerà e/o allo stesso verrà trasferita la totalità dei beni e delle attività fallimentari, inclusi i crediti verso l'erario liquidati e/o liquidabili, costituiti dalla liquidità esistente nelle casse della Procedura (al netto dei pagamenti effettuati nelle more della procedura concordataria, per far fronte all'ordinaria amministrazione) alla Data di Presentazione della Domanda e

da ogni altro diritto, ragione e/o rapporto suscettibile di valutazione economica.

Ai sensi dell'art. 124 co. 4 L.F., dovrà essere inserita espressamente nel provvedimento di omologa la previsione della cessione a favore del Proponente delle azioni revocatorie, di recupero crediti, di responsabilità e comunque di tutte le azioni giudiziarie rispetto alle quali la Procedura sia stata attore o parte sostanziale e pendenti, promosse o anche solo autorizzate ai sensi dell'art. 124 L.F. alla Data di Presentazione della Domanda.

* * *

III – La convenienza della Domanda per i creditori.

La presente Domanda risulta conveniente per i creditori dell'A.S. Longoni per una serie concorrente di motivi.

Innanzitutto, l'esito favorevole del concordato oggetto della Domanda avrebbe come immediata conseguenza l'anticipazione dei pagamenti disposti nel concordato, pagamenti che in assenza di concordato i creditori dovrebbero attendere per un numero imprecisato di anni. Il valore temporale del denaro rappresenta un elemento di convenienza per i creditori tutti, e particolarmente per quelli di loro che svolgono attività di impresa nell'attuale, difficile mercato creditizio e finanziario.

In secondo luogo, in caso di prosecuzione, la Procedura dovrebbe sopportare gli ulteriori, ingenti costi correlati alla prosecuzione dei giudizi, oltre che i rischi connessi alla concreta possibilità di recupero in relazione alle diverse tipologie di debitori, di cui una parte non solventi, irreperibili o "nullatenenti". Infine, nel caso di accoglimento delle azioni revocatorie, bancarie e/o dei fornitori, si verificherebbe un significativo aumento del passivo, conseguente all'insinuazione tardiva del credito revocato.

La definizione della procedura attraverso il proposto concordato determinerebbe per converso la rapida chiusura della A.S. e porrebbe ad esclusivo carico del Proponente i costi e i rischi connessi alle azioni già promosse o anche solo autorizzate.

Per quanto riguarda le garanzie di corretta esecuzione prestate dal Proponente, la garanzia offerta è costituita dalle rinunzie alla garanzia

fideiussoria da parte di soggetti cessionari di crediti in questione e dalla rinuncia del soggetto cessionario di crediti ammessi con riserva all'esito del giudizio che ha determinato detta riserva, qualora la Proponente fosse assuntore del concordato. Tali rinunzie alla garanzia fideiussoria, correlate con la postergazione di parte del credito del cessionario del Credito Emiliano, San Tomaso Recovery S.r.l., è tale da consentire di escludere, per la massa creditoria, qualsiasi rischio correlato alla sua realizzazione, essendo di importo complessivo pari al fabbisogno concordatario non coperto dalla liquidità disponibile e dalla Liquidità Svincolata.

Infine, il riparto concordatario anticiperà per i creditori, verosimilmente di vari anni, il momento in cui questi potranno emettere la nota credito per l'IVA sui crediti rimasti insoluti.

La proposizione della presente Domanda non è ostativa alla chiusura anche in via transattiva dei contenziosi pendenti e alla loro esecuzione con l'approvazione da parte dell'Assuntore e degli Organi della Procedura, permettendo così di incrementare la liquidità disponibile da mettere al servizio del Fabbisogno Concordatario Definitivo.

* * *

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori nella loro veste *ut supra* e, per quanto occorrer possa, Assuntore San Tomaso S.r.l.

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice Delegato in epigrafe Voglia pronunciare l'omologazione della suesposta Domanda di concordato ai sensi degli artt. 78 D.lgs. n. 270/1999 e 214 L.F.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Parere dei Commissari Straordinari del 10.04.2018;
- 2) Decreto Ministero Sviluppo Economico di autorizzazione alla presentazione della Domanda del 13/03/2019;
- 3) Visura aggiornata del Proponente attestante: **(i)** le generalità del Proponente (ragione sociale, sede legale, numero di iscrizione nel registro delle imprese), **(ii)** le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la Domanda, con la documentazione attestante il

- potere di firma, **(iii)** l'elenco dei soci e l'indicazione delle percentuali di partecipazioni detenute;
- 4) Copia dell'ultimo bilancio approvato del Proponente;
 - 5) Attestazione/autocertificazione del Proponente dell'assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni;
 - 6) Descrizione del soggetto economico che detiene il controllo del Proponente;
 - 7) Stato Passivo dell'A.S. Longoni;
 - 8) Patti para-concordatari relativi a: *(i)* rinuncia a garanzie fideiussorie su propri crediti di Arvo Investment Holdings S.a.r.l. per l'importo di euro 13.938.681,67 di importo ammesso in grado chirografario pari a un fabbisogno concordatario di euro 1.707.488,50 (tenuto conto del riparto parziale a favore del ceto creditorio già intervenuto nella misura del 18%); *(ii)* rinuncia a garanzie concordatarie su propri crediti di San Tomaso Recovery S.r.l. per l'importo di euro 8.460.865,95 di importo ammesso in grado chirografario con riserva pari a un fabbisogno concordatario di euro 2.559.411,95 (senza riparto parziale, trattandosi di ammissione al passivo ex art. 70 L.F. con riserva); *(iii)* dichiarazione di San Tomaso Recovery S.r.l. con allegate rinunzie di credito Emiliano di rinuncia alla domanda e all'azione proposta avanti alla Suprema Corte di Cassazione con ricorso depositato in data 4.08.2015 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna n. 412/2015 di condanna del Credito Emiliano S.p.a. del pagamento della somma di denaro portata in sentenza per l'accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 67 L.F. presentata da A.S. Longoni, rinuncia subordinata alla sola circostanza che la Proponente divenga assuntore del concordato con decreto di omologa avente il carattere della definitività; e *(iv)* dichiarazione di postergazione del credito di cui San Tomaso Recovery S.r.l. si è resa cessionaria a integrale copertura del fabbisogno concordatario non soddisfatto dalla liquidità

disponibile e dalla Liquidità Svincolata per l'importo di Euro
1.178.509,93.

* * *

Ai fini del D.p.r. 115/2002 si dichiara che è dovuto il contributo unificato
nella misura fissa di euro 98,00.

Con osservanza.

Milano-Rimini, 18 marzo 2019

(avv. Giovanni Frau)

(avv. Elena Lucertini)

(avv. Antonio Colella)

Per Assuntore San Tomaso S.r.l.

Il legale rappresentante *pro-tempore*

Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni